

BUZZI UNICEM



PROCEDURA INTERNAL DEALING

Buzzi Unicem SpA

Sede: Casale Monferrato (AL) - via Luigi Buzzi n. 6
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Alessandria: 00930290044

PROCEDURA INTERNAL DEALING

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Premessa

La presente procedura, adottata ai sensi dell'art. 114, comma 7, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni (da ora "T.U.F.") e degli artt. 152 sexies e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (da ora "Regolamento Consob"), è diretta a disciplinare le modalità ed i tempi di comunicazione alla Consob ed al pubblico delle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati del Gruppo Buzzi Unicem effettuate dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, nonchè ad identificare tra i dirigenti del Gruppo Buzzi Unicem i Soggetti Rilevanti.

1.2 Soggetti Rilevanti

Ai sensi dell'art. 114, comma 7, del T.U.F. e dell'art. 152 sexies del Regolamento Consob:

a) sono Soggetti Rilevanti:

- a1) gli amministratori ed i sindaci effettivi di Buzzi Unicem SpA;
- a2) il direttore generale ed i dirigenti di Buzzi Unicem SpA che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Buzzi Unicem SpA o del Gruppo ad essa facente capo, come individuati ai sensi della presente procedura;
- a3) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione ed i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di una società controllata da Buzzi Unicem SpA, come individuata ai sensi del successivo paragrafo 1.4;
- a4) i soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, Buzzi Unicem SpA;
- a5) chiunque detenga una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale di Buzzi Unicem SpA, rappresentato da azioni con diritto di voto;

b) sono Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti:

- b1) il coniuge non separato legalmente, i figli a carico o conviventi da almeno un anno, i figli del coniuge a carico o conviventi da almeno un anno e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
- b2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o

una delle persone indicate alla precedente lettera b1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

- b3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla precedente lettera b1);
- b4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedente lettera b1);
- b5) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedente lettera b1).

1.3 Strumenti finanziari oggetto dell'obbligo di comunicazione

I Soggetti Rilevanti devono comunicare le operazioni (da ora "le Operazioni") di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio posti in essere da loro o da Persone a loro Strettamente Legate e aventi ad oggetto:

- a) le azioni ordinarie e di risparmio di Buzzi Unicem SpA (da ora "Azioni Buzzi Unicem");
 - b) le azioni ordinarie e privilegiate di Dyckerhoff AG (da ora "Azioni Dyckerhoff");
 - c) le obbligazioni del prestito obbligazionario "Buzzi Unicem 4% 2003-2008 convertibile" (da ora "Obbligazioni");
- da ora le Azioni Buzzi Unicem e le Azioni Dyckerhoff sono dette "Azioni" e le Azioni e le Obbligazioni sono dette collettivamente i "Titoli";
- d) tutti gli ulteriori strumenti finanziari collegati ai Titoli e precisamente:
 - d1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere i Titoli;
 - d2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nei Titoli o scambiabili con essi;
 - d3) gli strumenti finanziari derivati sui Titoli indicati dall'art. 1, comma 3 del T.U.F.¹;
 - d4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti ai Titoli, rappresentanti tali Titoli;
 - d5) le azioni non quotate emesse da società controllate da Buzzi Unicem SpA, così come verranno individuate ai sensi del successivo paragrafo 1.4 nonché gli strumenti finanziari ad esse collegati.

¹ E precisamente:

- a) i contratti "futures" sui Titoli e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- b) in contratti di scambio a pronti e a termine su indici azionari (equity swaps) riferiti ai Titoli, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- c) i contratti a termine collegati ai Titoli e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- d) i contratti di opzione per acquistare o vendere i Titoli o gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- e) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

Gli obblighi di comunicazione si estenderanno ad eventuali strumenti finanziari rappresentativi del capitale sociale di Buzzi Unicem SpA e di Dyckerhoff AG che vengano eventualmente emessi in futuro nonchè agli strumenti finanziari ad essi collegati. Gli obblighi di comunicazione si estenderanno altresì alle azioni di società controllate da Buzzi Unicem SpA che vengano eventualmente in futuro quotate su mercati regolamentati nonchè agli strumenti finanziari ad esse collegati.

Non sono soggette all'obbligo di comunicazione:

1) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 5.000 euro nell'arco di un anno solare; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti. L'importo di cui sopra è calcolato sommando tutte le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni convertibili) o scambio relative ai Titoli e agli strumenti finanziari ad essi collegati, effettuate dal Soggetto Rilevante e dalle Persone a lui Strettamente Legate nonchè quelle effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti.

Si precisa, inoltre, che ai fini di cui sopra si tiene conto anche delle operazioni effettuate dal proprio gestore degli investimenti nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento e ciò anche qualora la Persona Rilevante o la Persona Strettamente Legata rinunci espressamente ed irrevocabilmente alla facoltà di impartire istruzioni;

2) le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone a lui Strettamente Legate;

3) le operazioni di prestito Titoli, di costituzione di pegno, di usufrutto e quelle di assegnazione di opzioni per la sottoscrizione di Titoli.

1.4 Società controllate

Ai sensi dell'art. 152 sexies del Regolamento Consob, le società controllate, direttamente o indirettamente, da Buzzi Unicem SpA rilevano ai fini della presente procedura e degli obblighi di comunicazione solo se il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale di Buzzi Unicem SpA, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Pertanto, al fine della verifica della rilevanza delle società controllate, la Direzione Amministrazione e Finanza deve comunicare al Soggetto Preposto (come individuato dalla presente procedura) entro 15 giorni dall'approvazione da parte del consiglio di amministrazione del progetto di bilancio di Buzzi Unicem SpA l'elenco delle società controllate, direttamente ed indirettamente, da Buzzi Unicem SpA relativamente alle quali è stato superato il suddetto parametro.

Le comunicazioni da parte dei Soggetti Rilevanti delle società controllate come sopra individuate dovranno essere effettuate ai sensi della presente procedura a partire dal giorno di approvazione del bilancio di Buzzi Unicem SpA da parte dell'assemblea degli azionisti.

Alla data della presente procedura solo la società controllata Dyckerhoff AG supera il suddetto parametro

1.5 Close periods

Ai Soggetti Rilevanti di Buzzi Unicem SpA di cui ai punti a1) e a2) del paragrafo 1.2 ed alle Persone ad essi Strettamente Legate è fatto divieto di compiere Operazioni su Azioni Buzzi Unicem e su Obbligazioni nei 15 giorni precedenti la data delle riunioni del consiglio di amministrazione di Buzzi Unicem SpA di approvazione del progetto di bilancio, della relazione semestrale, delle relazioni trimestrali e dei dati preconsuntivi.

Ai Soggetti Rilevanti di Buzzi Unicem SpA di cui ai punti a1) e a2) del paragrafo 1.2 ed alle Persone ad essi Strettamente Legate è altresì fatto divieto di compiere Operazioni su Azioni Dyckerhoff nei medesimi suddetti periodi, salvo che i relativi dati contabili di Dyckerhoff AG siano già stati resi noti al pubblico.

Il divieto non si applica all'assegnazione gratuita di Azioni Buzzi Unicem nell'ambito di piani di assegnazione al personale con incarichi direttivi, fermo restando il divieto per le successive Operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari ad esse collegati nei suddetti periodi.

Ai Soggetti Rilevanti di Dyckerhoff AG di cui al punto a3) del paragrafo 1.2 ed alle Persone ad essi Strettamente Legate si applicano i close periods eventualmente previsti da Dyckerhoff AG.

2. MODALITA' E TEMPI DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI

2.1 Obblighi dei Soggetti Rilevanti

Ai sensi dell'art. 152 octies del Regolamento Consob, i Soggetti Rilevanti devono adempiere agli obblighi di comunicazione delle Operazioni rilevanti, compiute da loro o dalle Persone a loro Strettamente Legate, secondo i seguenti termini e modalità:

A) I Soggetti Rilevanti indicati alle lettere a1), a2) e a3) del paragrafo 1.2 comunicano le Operazioni alla Consob ed a Buzzi Unicem entro 5 giorni di mercato aperto dall'effettuazione dell'ultima Operazione che ha comportato il superamento dell'importo cumulato di 5.000 euro ed entro 5 giorni di mercato aperto dall'effettuazione di ogni altra successiva Operazione effettuata nell'anno;

B)I Soggetti Rilevanti indicati alle lettere a4) e a5) del paragrafo 2 della Parte I comunicano le Operazioni alla Consob e le pubblicano, mediante invio di un comunicato stampa alla Borsa Italiana S.p.A., alla Consob e ad almeno 2 agenzie di stampa, entro la fine del 15° giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'ultima Operazione che ha comportato il superamento dell'importo cumulato di 5.000 euro ed a quello in cui è stata effettuata ogni altra successiva operazione nell'anno.

I Soggetti Rilevanti devono informare tempestivamente le Persone a loro Strettamente Legate, anche mediante consegna della presente procedura, della loro sottoposizione alla presente procedura e dei conseguenti obblighi di comunicazione ai Soggetti Rilevanti stessi delle Operazioni oggetto della presente procedura.

2.2 Obblighi di Buzzi Unicem SpA

Ai sensi dell'art. 152 octies del Regolamento Consob, Buzzi Unicem SpA deve pubblicare, mediante invio di un comunicato stampa alla Borsa Italiana S.p.A., alla Consob e ad almeno 2 agenzie di stampa, le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti ai sensi della lettera A) del precedente paragrafo 2.1, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

2.3 Adempimento degli obblighi di comunicazione da parte di Buzzi Unicem SpA per conto dei Soggetti Rilevanti

Ai sensi dell'art. 152 octies, comma 5 e 6, del Regolamento Consob, Buzzi Unicem SpA provvederà, per conto dei Soggetti Rilevanti di cui alle lettere a1), a2), a3) e a4) del paragrafo 1.2, previa loro accettazione della presente procedura, all'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Consob e/o al pubblico.

In tal caso, Buzzi Unicem SpA:

- a) comunica alla Consob ed al pubblico, mediante invio di un comunicato stampa alla Borsa Italiana S.p.A., alla Consob e ad almeno 2 agenzie di stampa, le Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti indicati alle predette lettere a1), a2) e a3) entro 5 giorni di mercato aperto dall'effettuazione dell'ultima Operazione che ha comportato il superamento dell'importo cumulato di 5.000 euro e entro 5 giorni di mercato aperto dall'effettuazione di ogni altra successiva Operazione effettuata nell'anno;
- b) comunica alla Consob ed al pubblico, mediante invio di un comunicato stampa alla Borsa Italiana S.p.A., alla Consob e ad almeno 2 agenzie di stampa, le Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti indicati alla predetta lettera a4) entro la fine del 15° giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'ultima Operazione che ha

comportato il superamento dell'importo cumulato di 5.000 euro ed a quello in cui è stata effettuata ogni altra successiva operazione nell'anno.

Al fine di consentire a Buzzi Unicem SpA di adempiere ai suddetti obblighi di comunicazione per conto dei predetti Soggetti Rilevanti, gli stessi devono comunicare al Soggetto Preposto (come individuato al successivo paragrafo 2.4) le Operazioni effettuate nei seguenti termini:

- nel caso dei Soggetti Rilevanti di cui alle predette lettere a1), a2) e a3), tempestivamente e comunque entro il 3° giorno di calendario successivo a quello in cui è stata posta in essere un'Operazione oggetto di comunicazione;
- nel caso dei Soggetti Rilevanti di cui alla predetta lettera a4), tempestivamente e comunque entro il 10° giorno di calendario del mese successivo a quello in cui è stata effettuata un'Operazione oggetto di comunicazione.

Resta inteso che le Persone Rilevanti si assumono ogni responsabilità ed onere eventuale derivante da ritardi nelle comunicazioni a Consob ed al pubblico qualora non abbiano rispettato i termini sopra indicati di comunicazione delle operazioni a Buzzi Unicem o le altre connesse disposizioni della presente procedura.

2.4 Soggetto Preposto

Il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni previste dalla presente procedura è individuato nella Direzione Legale, Fiscale e Societaria.

Tutte le comunicazioni da effettuarsi a Buzzi Unicem da parte dei Soggetti Rilevanti ai sensi della normativa vigente e della presente procedura devono essere effettuate al Soggetto Preposto (previo avviso telefonico ai numeri 0142/416202 o 0142/416352 o 0142/416356) mediante fax ai numeri 0142/416350 o 0142/416340 o posta elettronica all'indirizzo internaldealing@buzziunicem.it, utilizzando il modulo previsto dall'Allegato 6 al Regolamento Consob (qui allegato sub "A") compilato correttamente in ogni sua parte. In caso di successive modifiche del citato modulo di comunicazione, il Soggetto Preposto provvederà tempestivamente a trasmettere copia del nuovo modulo ai soggetti rilevanti.

2.5 Sanzioni

Ai sensi dell'art. 193, comma 1 bis, del T.U.F. i Soggetti rilevanti che non adempiono agli obblighi di comunicazione previsti nella presente procedura sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 500.000 da parte della Consob per ogni singola violazione.

3. INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI QUALI SOGGETTI RILEVANTI

3.1 Dirigenti di Buzzi Unicem SpA

Ai fini della presente procedura e dei conseguenti obblighi di comunicazione di cui al T.U.F. ed al Regolamento Consob, i dirigenti di Buzzi Unicem SpA che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Buzzi Unicem SpA sono individuati in coloro che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- regolare accesso ad informazioni privilegiate;
- potere di assumere decisioni strategiche di carattere gestionale di lungo periodo ossia tali per loro natura di influenzare più di un esercizio;
- potere di assumere decisioni autonomamente senza la preventiva autorizzazione di un amministratore esecutivo.

3.2 Dirigenti delle società controllate rilevanti di Buzzi Unicem SpA

Ai fini della presente procedura e dei conseguenti obblighi di comunicazione di cui al T.U.F. ed al Regolamento Consob, le società controllate di Buzzi Unicem SpA indicate al precedente paragrafo 1.4 dovranno individuare i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future delle controllate stesse sulla base dei criteri indicati al precedente paragrafo 3.1 per i dirigenti di Buzzi Unicem SpA.

A tal fine il Soggetto Preposto, una volta individuate annualmente le società controllate rilevanti, comunicherà alle stesse tale fatto unitamente alla presente procedura.

Le società controllate così individuate dovranno, quindi:

- a) far propria la presente procedura;
- b) procedere ad individuare tra i propri dirigenti quali assumono la qualifica di Soggetti Rilevanti sulla base dei criteri indicati al precedente paragrafo 3.1;
- c) trasmettere a tutti i Soggetti Rilevanti (ossia gli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione ed i dirigenti individuati) della società controllata stessa la presente procedura per l'accettazione della stessa;
- d) comunicare in tempo utile al Soggetto Preposto l'elenco di tutti i Soggetti Rilevanti (ossia gli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione ed i dirigenti individuati) della controllata stessa e copia delle accettazioni della presente procedura, nonché ogni successiva variazione dell'elenco.

3.3 Informativa ai dirigenti

La Direzione del Personale, nel momento in cui un dirigente di Buzzi Unicem SpA ha

assunto la qualifica di Soggetto rilevante ai sensi della presente procedura, informa lo stesso dirigente dell'avvenuta identificazione e degli obblighi di comunicazione connessi mediante comunicazione della presente procedura.

Allo stesso modo le società controllate rilevanti di Buzzi Unicem SpA devono informare i propri dirigenti della loro identificazione quali Soggetti Rilevanti e degli obblighi connessi mediante comunicazione della presente procedura.

Alla data della presente procedura non risultano esserci dirigenti qualificabili quali Soggetti Rilevanti ai fini della presente procedura.

La presente procedura si applica alle Operazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2006.

Casale Monferrato, 30 marzo 2006

Parte riservata al Soggetto rilevante

Il sottoscritto

dichiara

- di essere a conoscenza di essere un Soggetto Rilevante ai sensi dell'art. 114, comma 7, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 152 sexies del Regolamento Emittenti Consob;
- di aver ricevuto, letto e compreso la sopra riportata Procedura Internal Dealing ed, in particolare, gli obblighi dalla stesso scaturenti;

autorizza

ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali richiesti in applicazione della Procedura Internal Dealing, anche per il tramite di soggetti terzi, ai fini di adempiere alla normativa in materia.

Data,

Firma

Il sottoscritto

accetta

che l'adempimento degli obblighi di comunicazione delle Operazioni contemplati nella Procedura Internal Dealing venga effettuato da Buzzi Unicem SpA per suo conto.

A tal fine, si impegna a comunicare al Soggetto Preposto, nei termini ed alle condizioni previsti, le operazioni oggetto della Procedura Internal Dealing ed altresì a tenere indenne Buzzi Unicem SpA da ogni conseguenza che potesse alla stessa derivare dalla mancata ottemperanza da parte sua agli obblighi previsti dalla Procedura Internal Dealing.

Data,

Firma

ALLEGATO A

ALLEGATO 6 SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-*octies*, comma 7

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE									
1.1 DATI ANAGRAFICI									
SE PERSONA FISICA									
COGNOME				NOME				SESSO*	
CODICE FISCALE*		DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa) *		COMUNE DI NASCITA*		PROVINCIA DI NASCITA*		STATO DI NASCITA*	
DOMICILIO PER LA CARICA*									
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST									
RAGIONE SOCIALE									
CODICE FISCALE*		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *					
SEDE LEGALE*									
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO									
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO									S/N
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO									S/N
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO									S/N
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO									S/N
2. EMITTENTE QUOTATO									
RAGIONE SOCIALE							CODICE FISCALE*		

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio sia effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati (che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di quest'ultima)

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI									
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI									
PERSONA RILEVANTE									S/N
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE)									S/N
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE									S/N
3.2 DATI ANAGRAFICI¹									
SE PERSONA FISICA									
COGNOME			NOME			SESSO*			
CODICE FISCALE*		DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa) *	COMUNE DI NASCITA*	PROVINCIA DI NASCITA*	STATO DI NASCITA*				
RESIDENZA ANAGRAFICA									
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST									
RAGIONE SOCIALE									
CODICE FISCALE*		FORMA GIURIDICA*	DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *						
SEDE LEGALE*									

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio sia effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati (che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di quest'ultima)

4.OPERAZIONI									
SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE									
DATA	TIPO OPERAZIONE ²	CODICE ISIN ³	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO ⁴	QUANTITÀ/ QUANTITY	PREZZO (in €) ⁵	CONTROVALORE (in €)	MODALITÀ' DELL'OPERAZIONE ⁶	NOTE
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)									

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b)															
DATA	TIPO OPERAZIONE ⁶	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO ⁸	TIPO FACOLTÀ ⁹	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE		INVESTIMENTO / DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)			DATA SCADENZA	NOTE
				COD. ISIN ¹⁰	DENOMINAZIONE ¹¹	COD. ISIN	DENOMINAZIONE ¹²	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ⁵	CONTROVALORE (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST.	PREZZO D'ES. O REGOLAMENTO (in €)	CONTROVALORE (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)															
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)															

¹ Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1

² Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati

A= acquisto

V= vendita

S= sottoscrizione

X= scambio

³ Il codice ISIN deve essere sempre indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. UIC per l'Italia) /

⁴ Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione

AZO = azioni ordinarie

AZP = azioni privilegiate

AZR = azioni di risparmio

QFC = quote di fondi chiusi

EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni

OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni

⁵ Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. per un'obbligazione quotata sotto alla pari ad un prezzo di 99 indicare 0,99, mentre se quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1,01

⁶ Indicare l'origine dell'operazione

MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano

MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero

FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi

CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni

ESE-SO = esercizio di *stock option* – *stock grant*

ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*)

ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)

⁷ Indicare la tipologia di operazione

A= acquisto

V= vendita

S= sottoscrizione

⁸ Indicare la tipologia di strumento finanziario

W= warrant

OBW = obbligazione cum warrant

SD= securitised derivative

OPZ= opzione

FUT = future

FW = forward (contratti a termine)

OS = Obbligazione strutturata

SW = swap

DIR = diritti

⁹ Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni)

CE= call European style

PE= put European style
CA= call American style
PA= put American style
AL= altro (dettagliare in nota)

¹⁰ Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. UIC per l'Italia)

¹¹ Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni

¹² Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)